

## **Stralcio debiti fino a mille euro**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito al differimento dei termini relativi allo stralcio dei debiti fino a mille euro, previsto dalla Legge di Bilancio 2023.*

## Stralcio debiti fino a mille euro

### Premessa

La legge di bilancio 2023 ha previsto l'**annullamento automatico, senza alcuna richiesta da parte del contribuente**, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.



**NOVITÀ** – Il DL Milleproroghe, in corso di conversione in legge, ha apportato alcune modifiche alla misura in esame.

### Lo stralcio

Inizialmente, la legge di bilancio 2023 aveva disposto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione introdotte anteriormente.



**NOTA BENE** – con le modifiche apportate dal DL Milleproroghe, l'operatività dell'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro viene estesa dal 31 marzo al **30 aprile 2023**.

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge, ossia il 1° gennaio 2023, ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

**La soglia dei 1.000 euro va verificata in relazione al singolo carico**, non all'importo della cartella notificata. Infatti, se nella cartella sono riportati uno o più carichi autonomi, è con riferimento al singolo carico che occorre verificare se il debito è inferiore o uguale a 1.000 euro.

<b>Per quali carichi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Imposte dirette (Irpef, Ires, Irap)</li><li>✓ Imposte indirette (Iva, registro, bollo)</li><li>✓ Contributi previdenziali</li><li>✓ Importi liquidati dalle camere di commercio</li></ul>
<b>Cosa si annulla</b>	Cancellazione totale
<b>Cosa è dovuto</b>	nulla
<b>Carichi esclusi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✗ recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;</li><li>✗ crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✘ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li> <li>✘ debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.</li> </ul>
--	---

### **Lo stralcio parziale**

La Legge di bilancio 2023 stabilisce che, per gli **enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**, quindi anche i comuni:

- lo "Stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;

<b>Per quali carichi</b>	✓ <b>Tributi locali (Imu, Tari, Tosap, tassa di soggiorno etc)</b>
<b>Cosa si annulla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ interessi per ritardata iscrizione a ruolo,</li> <li>✓ interessi di mora</li> <li>✓ sanzioni</li> </ul>
<b>Cosa è dovuto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capitale</li> <li>✓ somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento</li> </ul>

- per quanto riguarda le **sanzioni per violazioni del Codice della strada** e le altre **sanzioni amministrative**, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo "Stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

<b>Per quali carichi</b>	✓ <b>sanzioni amministrative e violazioni codice della strada</b>
<b>Cosa si annulla</b>	✓ interessi comunque denominati
<b>Cosa è dovuto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sanzioni</li> <li>✓ somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento</li> </ul>

La Legge prevede, inoltre, che gli **enti creditori diversi dalle amministrazioni statali**, dalle **agenzie fiscali** e dagli **enti pubblici previdenziali**, possano stabilire di **non applicare lo "Stralcio"** (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l'annullamento

automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.



**NOTA BENE** – con le modifiche apportate dal DL Milleproroghe, nel caso in cui tali enti non abbiano adottato il provvedimento di non applicazione dello stralcio entro il 31 gennaio 2023 possono adottarlo entro il **31 marzo 2023**.

Di conseguenza gli enti predetti possono:

- ➔ applicare parzialmente il saldo e stralcio, ex lege;
- ➔ di disapplicarlo del tutto
- ➔ di applicarlo integralmente.



**ATTENZIONE!** Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell'effettivo annullamento, stabilito ora al **30 aprile 2023**, è **sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello "stralcio" compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.**

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.  
Cordiali Saluti